

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 583

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BENVENUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2006

Disciplina dello *jus variandi* nei contratti bancari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge attua i correttivi suggeriti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (*Antitrust*) con la segnalazione del 26 maggio 2006 (pubblicata nel Bollettino n. 19 del 29 maggio 2006), effettuata ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 (potere di segnalazione al Parlamento e al Governo) e 22 (attività consultiva) della legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.

Nel quadro dell'indagine conoscitiva riguardante i prezzi alla clientela dei servizi bancari, avviata il 18 gennaio 2006 a seguito di segnalazioni provenienti da correntisti e da associazioni di consumatori, l'*Antitrust* ha infatti enucleato una serie di «primi suggerimenti per la promozione della concorrenza nei servizi bancari», consistenti in:

a) limitazione delle variazioni unilaterali ai casi di giustificato motivo;

b) superamento dello strumento della comunicazione impersonale tramite *Gazzetta Ufficiale*, finora autorizzata dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 4 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2003;

c) prolungamento del periodo consentito per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, finora stabilito in quindici giorni.

Le predette misure - afferma l'Autorità - varranno a rispettare la lettera e lo spirito dell'articolo 33 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «in un contesto interpretativo secondo

il quale, pacificamente, la normativa generale a tutela del consumatore, e quindi le disposizioni in materia di giustificato motivo e di congrua informativa preventiva, debbano considerarsi valere anche per i contratti rientranti nell'ambito di applicazione del testo unico (TUB) delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, conformemente peraltro a quanto stabilito dalla giurisprudenza».

L'articolo 1, lettera a), accogliendo il primo suggerimento dell'*Antitrust*, modifica il comma 5 dell'articolo 117 del TUB, riconducendolo nell'alveo dell'articolo 33 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con il richiamo ai «giustificati motivi indicati nel contratto».

L'articolo 1, lettera b), accogliendo i restanti due suggerimenti dell'*Antitrust*, interviene sull'articolo 118 del TUB, da un lato eliminando, in ogni caso la possibilità di modifiche unilaterali ingiustificate nei contratti di durata (conti correnti, e così via) e imponendo l'informazione scritta, individuale e motivata ai clienti, dall'altro lato ampliando, da 15 a 90 giorni il termine della facoltà di recesso del cliente, con integrale salvezza delle precedenti migliori condizioni.

L'articolo 2, infine, attribuisce al CICR un termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge per disciplinare le modalità applicative delle nuove disposizioni dell'articolo 118 del TUB.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 117, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione possono essere variati in senso sfavorevole al cliente solo per un giustificato motivo indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La relativa clausola deve essere approvata specificamente dal cliente»;

b) all'articolo 118:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se nel contratto di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni ai sensi dell'articolo 117, comma 5, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente individualmente e per iscritto, indicandone i motivi, nei modi e nei termini stabiliti dal CICR»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate».

Art. 2.

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) adotta le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.